

N. 1234/2011

N. 17/14 SENT.
N. 1234/14 R.G.L.
N. 763/14 CRON.



TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1234/2011
tra

RICORRENTE

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

RESISTENTE

Oggi 27.3.2014 innanzi alla dott.ssa Nicoletta Taiti, sono comparsi:

l'avv BRUNI per parte ricorrente

la dott.ssa SABELLA per parte convenuta

L'avv Bruni deposita giurisprudenza di merito.

La dott.ssa Sabella eccepisce il difetto di giurisdizione in relazione a quanto richiesto dalla ricorrente.

L'avv Bruni contesta la fondatezza dell'eccepita carenza di giurisdizione, superata dalla giurisprudenza di merito, in favore del Giudice del Lavoro.

Il Giudice acquisisce la giurisprudenza e trattiene la causa in decisione, e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto.

Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Taiti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N. Taiti'.





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NICOLETTA TAITI ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. **1234/2011** promossa da:

_____, con il patrocinio dell'avv ISETTA BARSANTI MAUCERI e dell'avv
MARICA BRUNI, elettivamente domiciliata presso lo studio avv BRUNI MARICA, in Pistoia,
PIAZZETTA ROMANA n. 1

Parte ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR),
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, UFFICIO XVI, AMBITO
TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA**, con il patrocinio Del funzionario
ANTONIO CAPRIO, elettivamente domiciliata presso l'UFFICIO XVI, AMBITO
TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA, in PISTOIA, VIA MABELLINI T: N. 9

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La ricorrente - premesso di essere iscritta nel 2006/2007 a Scienze della Formazione primaria e di avere chiesto di essere inserita nella graduatoria ad esaurimento (già permanente) di scuola primaria della provincia di Pistoia, con riserva di conseguimento del titolo; che nel 2007 risultava iscritta nella suddetta graduatoria; che, non avendo conseguito la laurea né avendo prestato alcun tipo di servizio perché malata gravemente, non aveva presentato domanda di aggiornamento nella graduatoria ad esaurimento nella tornata successiva, peraltro, non avendo alcunché da aggiornare; che richiesto l'inserimento nelle graduatorie in questione, con domanda di aggiornamento per il triennio 2011-2013 non era stata inclusa - ha chiesto al Tribunale, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, di accertare il suo diritto ad essere inserita nella graduatoria ad esaurimento di Scuola Primaria della Provincia di Pistoia e che sia condannato il MIUR ad inserirla



nella graduatoria ad esaurimento di Scuola Primaria della Provincia di Pistoia relativa al triennio 2011-2014, con riserva in attesa del conseguimento del titolo. Vinte le spese, da distrarsi a favore dei suoi procuratori.

Si è costituito tardivamente il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio XVI Ambito territoriale della Provincia di Pistoia - che, previa eventuale integrazione del contraddittorio, ha chiesto respingersi tutte le domande per inammissibilità e infondatezza, con ogni conseguenza in punto di spese.

Effettuata istruttoria documentale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione.

In ordine alla questione di giurisdizione sollevata da parte resistente alla odierna udienza, si rileva l'infondatezza della relativa eccezione, considerato l'orientamento della Suprema Corte a SS.UU. (n. 3032/2011), secondo cui le controversie per l'accertamento del diritto dei docenti, già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento, che si sono avvalsi della facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi ed avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria (nello stesso senso la sentenza Consiglio di Stato n. 11/2011 che ritiene non compresa nella nozione di procedura concorsuale per l'assunzione - intesa come procedura caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati, dalla redazione di una graduatoria, per cui vi sarebbe giurisdizione del giudice amministrativo - la fattispecie dell'inserimento degli insegnanti in possesso di determinati requisiti nelle graduatorie ad esaurimento).

Quanto alla necessità di integrazione del contraddittorio, la richiesta del Ministero è stata posta come eventuale e soprattutto non è stata oggetto di compiuta argomentazione, per cui si ritiene che non sussistano effettive situazioni che possano essere in concreto compromesse da un eventuale accoglimento del ricorso.

Nel merito, è indubbio che la ricorrente - risultante nelle graduatorie ad esaurimento 2007 per l'insegnamento nella Scuola primaria della provincia di Pistoia - effettivamente non presentò nell'anno 2009 domanda per la permanenza nella graduatoria ad esaurimento nel termine di cui al DM n. 42/2009; mentre nel 2011 presentò domanda di permanenza/aggiornamento per il triennio 2011-2014 per l'insegnamento nella provincia di Pistoia, risultando esclusa perché non più presente nella graduatoria.

L'art 1, comma 1 bis, della L. n. 143/2004 prevede che l'interessato debba presentare domande di permanenza o aggiornamento nelle graduatorie entro un determinato termine, pena la cancellazione dalla graduatoria, con possibilità tuttavia di reinserimento nella medesima graduatoria su domanda



da avanzarsi nello stesso termine; nel qual caso l'interessato viene reinserito con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

L'art 1, comma 605, lettera c) della L. n. 296/2006, ha previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui alla L. n. 143/2004 in graduatorie ad esaurimento, a far data dall'1.1.2007.

Successivamente sono intervenuti i DD.MM n. 42/2009 e n. 44/2011 i quali, pur richiamando l'art 1, comma 1 bis citato, precisano che in caso di mancata presentazione nei termini della domanda di permanenza/aggiornamento, la cancellazione dalla graduatoria diviene "definitiva". In sostanza tali DD.MM, intervenuti successivamente alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, non prevedono più la possibilità di reinserimento in graduatoria di cui alla L. n. 143/2004.

Il Ministero, basandosi sulla considerazione della definitività della esclusione per il carattere proprio delle graduatorie introdotte con la finanziaria 2007 (appunto, ad esaurimento) esclude la fondatezza delle rivendicazioni della ricorrente (non sarebbero consentite nuove iscrizioni, ma solo aggiornamenti). Diversamente, la ricorrente, secondo cui il richiamo all'art 1, comma 1 bis, L. n. 143/2004 fatto dai medesimi DD.MM deporrebbe per l'applicazione *in toto* della disciplina di cui al citato articolo, quindi anche per la sua ultima parte ove è contemplata la possibilità di reinserimento in graduatoria a seguito di cancellazione.

Ad avviso del giudice l'introduzione delle graduatorie ad esaurimento (graduatorie chiuse, diversamente dalle graduatorie permanenti) non è di ostacolo alla riammissione in graduatoria dell'insegnante che aveva ommesso di presentare la domanda di permanenza.

Invero, la circostanza che la medesima norma faccia salvi soltanto determinati inserimenti (e cioè ad es. per il biennio 2007-2008 dei docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per coloro che frequentano alla data di entrata in vigore della finanziaria determinati corsi abilitanti speciali) non preclude la possibilità di un rientro in graduatoria per coloro che ne sono stati cancellati.

Il tenore della legge del 2006 induce a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non può escludere il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria; anche perché l'art 1, comma 1 bis, della L. n. 143/2004 è ancora in vigore nella sua interezza, non essendoci stata una abrogazione espressa da parte della nuova normativa in materia di graduatorie ad esaurimento (L. n. 296/2006) o comunque non essendo stata prevista una disciplina di coordinamento.

Ne consegue la pronuncia di cui al dispositivo.

Le spese di lite (liquidate ex DM n. 140/2012; Cass Sez lav n. 17406/2012) sono a carico di parte convenuta soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:



dichiara il diritto di ad essere inserita nella graduatoria ad esaurimento di Scuola Primaria della Provincia di Pistoia e condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio XVI Ambito territoriale della Provincia di Pistoia ad inserirla nella graduatoria ad esaurimento di Scuola Primaria della Provincia di Pistoia relativa al triennio 2011-2014, con riserva in attesa del conseguimento del titolo; condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio XVI Ambito territoriale della Provincia di Pistoia al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.650,00, oltre Iva e Cap come per legge, da distrarsi a favore dei suoi procuratori.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.


Pistoia, 27.3.2014

Il Giudice

Dott.ssa Nicoletta Taiti



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ANNA MARIA MARATA



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ANNA MARIA MARATA

